

**Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.**

**Art. 33**

*(Funzioni dei Comuni)*

**1.** I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

**2.** Spetta ai Comuni il rilascio di:

**a)** autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

**b)** autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

**c)** autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;

**d)** attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

**3.** Ai Comuni competono inoltre:

**a)** il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;

**b)** il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;

**c)** il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

**d)** la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

**e)** gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;

**f)** l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;

**g)** l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;

**h)** la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.